

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 25 SETTEMBRE 2012

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N.415/12 DEL 4 SETTEMBRE 2012 DEL TAR LOMBARDIA-SEZIONE II STACCATA DI BRESCIA SUL RICORSO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA AVVERSO IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 LUGLIO 2012 DI COMMISSARIAMENTO DELLO STESSO AC -

IL CONSIGLIO GENERALE. “Vista l’ordinanza n.415/12 del 4 settembre 2012 del TAR Lombardia - Sezione staccata di Brescia pronunciata nella fase cautelare del giudizio promosso dal Consiglio Direttivo dell’AC di Brescia ai fini dell’annullamento del decreto del 10 luglio 2012 con il quale il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, su proposta in via d’urgenza del Comitato Esecutivo dell’ACI del 22 maggio 2012, ratificata dal Consiglio Generale del successivo 4 luglio, ha disposto la nomina di un Commissario Straordinario presso lo stesso Automobile Club, nella persona del Prefetto Dott.Vincenzo Grimaldi; preso atto che con detta ordinanza il Tribunale adito ha ordinato all’Amministrazione vigilante di assumere le proprie nuove determinazioni in ordine alla vicenda di cui è causa, previa pronuncia dell’Automobile Club d’Italia, entro il termine del 30 settembre 2012, onde concludere l’esame definitivo della domanda cautelare di sospensiva del decreto impugnato alla successiva Camera di Consiglio del 10 ottobre 2012; vista al riguardo la nota prot. DAR 7843 P-4.3.25 del 6 settembre 2012 con la quale il Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ha richiesto all’ACI di pronunciarsi con estrema urgenza in ordine alle osservazioni di cui al capo 2 della stessa ordinanza del TAR ed alla relazione del Commissario Straordinario dell’AC di Brescia sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Sodalizio inoltrata all’Ente dallo stesso Dipartimento vigilante in data 2 agosto 2012; preso atto che, relativamente al citato capo 2 dell’ordinanza in argomento, le osservazioni del TAR si riferiscono, in particolare, alla mancata considerazione, *ratione temporis*, da parte del Consiglio Generale dell’ACI e dell’Amministrazione vigilante, della situazione economico-finanziaria dell’AC di Brescia aggiornata al 31 dicembre 2011, come risultante dal relativo bilancio approvato, nonché alla circostanza della sopravvenuta e sostanziale modifica della situazione debitoria dell’Automobile Club di Brescia nei confronti dell’Ente, ridotta dall’importo di €6.521.000 all’importo di €2.841.000, ritenendo ravvisabile, in tale contesto fattuale e cronologico, la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris* sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dedotti in ricorso; visti, in particolare, il documento di bilancio dell’esercizio 2011 del Sodalizio, deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 29 maggio 2012, la deliberazione del Presidente dell’AC medesimo del 30 maggio 2012 concernente la proposta di rientro del debito verso l’ACI, nonché i versamenti, mediante due distinti bonifici, dell’importo complessivo di €800.000 effettuati dall’AC nei confronti dell’ACI a titolo di parziale ripianamento del debito stesso,

documentazione peraltro a suo tempo integralmente inviata dall'Ente all'Amministrazione vigilante in allegato alla nota prot.n.1535/12 del 13 giugno 2012, di trasmissione alla medesima Amministrazione della citata deliberazione del Comitato Esecutivo del 22 maggio 2012; vista, altresì, la deliberazione adottata nella riunione del 4 luglio 2012 concernente la definizione di un'operazione immobiliare con l'AC di Brescia relativa all'immobile sito in Via Enzo Ferrari - Brescia e la relativa comunicazione effettuata al Dipartimento vigilante di cui alla nota prot.n. 359/12 del successivo 5 luglio; vista la predetta relazione del Commissario Straordinario dell'AC di Brescia; vista, inoltre, la memoria del 20 settembre 2010 prodotta all'ACI, ex art. 10 della legge n.241/1990, dai legali dei ricorrenti nel citato giudizio innanzi al TAR Brescia e preso atto delle argomentazioni ivi svolte; preso atto degli elementi informativi forniti dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con nota prot.n.9090/12 del 20 settembre 2012, ai fini della valutazione della situazione in essere presso il Sodalizio, concernenti in particolare l'aggiornamento sulla situazione economico-patrimoniale dell'AC di Brescia alla luce del bilancio 2011, le considerazioni sull'indebitamento verso l'ACI e sulla proposta di piano di rientro dell'AC di Brescia dall'indebitamento verso l'ACI; vista l'ulteriore nota prot. n.9277/12 del 24 settembre 2012 della stessa Direzione avente ad oggetto talune considerazioni in ordine alla citata memoria prodotta dai difensori dei ricorrenti nel giudizio de quo; preso atto, ad esito dell'esame della suddetta documentazione, che relativamente al bilancio d'esercizio 2011 del Sodalizio, la differenza tra valore e costi della produzione, nello stesso anno 2011, risulta peggiorata rispetto all'esercizio 2010, passando da €330.959,00 a €269.529,45 e registrando conseguentemente un decremento di €61.429,55, pari al -18%, e che il risultato economico netto conseguito, pari a €626.892,63, risente in misura prevalente degli effetti di operazioni di gestione straordinaria connessi all'eliminazione di fondi rischi e fondi svalutazione crediti ritenuti esuberanti rispetto a quanto accantonato nei pregressi esercizi; preso atto, altresì, che lo stesso bilancio d'esercizio 2011 evidenzia: - una percentuale d'incidenza del patrimonio netto contabile dell'AC sull'attivo patrimoniale pari al 2,54%, attestando la conseguente esiguità delle risorse proprie rispetto al totale degli impieghi, non in linea con l'ottimale rapporto tra i predetti fattori per gli Automobile Club; - un'impropria classificazione, nella nota integrativa al bilancio, dei debiti a breve verso l'ACI tra le passività a medio termine; - un rapporto tra fonti ed impieghi che denota l'incapacità dell'AC di fronteggiare autonomamente le passività a medio/lungo termine con appropriate fonti finanziarie; - una situazione di deficit di risorse finanziarie a medio/lungo termine che viene coperta da fonti a breve ed in particolare dal perdurare dei mancati pagamenti dei debiti a breve verso l'ACI; preso atto della situazione debitoria dell'AC tuttora in essere nei confronti dell'ACI che, ad esito della suddetta operazione immobiliare autorizzata dal Consiglio Generale del 4 luglio 2012, peraltro ad oggi non ancora perfezionata, è destinata ad attestarsi nell'importo di circa 2,9 milioni di euro; tenuto conto che la misura dell'indebitamento, ancorché destinata a ridursi rispetto all'importo in essere alla data della deliberazione del Comitato Esecutivo del 22 maggio 2012, rimane non di meno di considerevole entità e che il piano di rientro proposto dall'AC, peraltro non assistito da garanzia alcuna, presenta elementi aleatori in

ordine alla sua effettiva praticabilità basandosi sulla generazione di flussi di cassa aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti al 31 dicembre 2011, la cui realizzabilità appare incerta, connessi all'organizzazione in proprio della manifestazione "Mille Miglia"; preso atto che, con riferimento alla relazione del Commissario Straordinario dell'AC, basata sulle risultanze del medesimo bilancio d'esercizio 2011, debbono ritenersi valide le considerazioni sopra svolte in ordine alla sussistenza delle predette criticità di natura economica, patrimoniale e finanziaria del Sodalizio, anche in relazione all'erronea indicazione, nell'ambito della relazione stessa, del valore del margine operativo lordo dell'AC per l'anno 2011, quantificato, al netto di ammortamenti e svalutazioni, nell'importo di €629.916,20, in luogo di €558.263,29; rilevato, conseguentemente, che la situazione economico-finanziaria dell'AC di Brescia, anche alla luce delle risultanze del bilancio 2011, attesta, pur in presenza di un decremento del debito nei confronti dell'ACI, il permanere di una condizione di criticità tale da configurare allo stato il rischio di vedere pregiudicata la futura operatività dell'AC stesso e la concreta idoneità a corrispondere appieno ai compiti ed ai fini istituzionali ad esso demandati ai sensi di Statuto, nonché ad erogare i relativi servizi nell'interesse dei Soci e degli automobilisti in generale, perdurando la condizione di non essere in grado di far fronte attualmente alle sue obbligazioni; ritenuta, pertanto, ad esito dell'esame del bilancio d'esercizio 2011 dell'Automobile Club di Brescia, della relazione predisposta sulla base di detto bilancio dal Commissario Straordinario, del citato piano di rientro proposto dall'AC, della memoria prodotta, ex art. 10 della legge n.241/1990, dai legali del Consiglio Direttivo, l'insussistenza di elementi sopravvenuti tali da giustificare, in ossequio al principio del buon andamento dell'amministrazione, una rinnovata valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella vicenda de qua stante la rilevata rispondenza ai medesimi interessi delle determinazioni già assunte dagli Organi dell'Ente, in linea del resto con le raccomandazioni che pervengono all'ACI dalle superiori Autorità di vigilanza e di controllo, nonché dalla Corte dei Conti, in funzione della rigorosa impostazione della gestione dell'intera Federazione e della massima attenzione alle problematiche legate alla rilevante esposizione debitoria degli AC federati nei confronti dell'ACI ed alle conseguenti iniziative di recupero e di riequilibrio, elementi questi che definiscono l'interesse pubblico specifico che deve animare le valutazioni discrezionali dell'ACI nel caso di specie; ritenuto, conseguentemente, che permanga, anche alla luce delle circostanze sopravvenute, l'attualità dei gravi motivi di cui all'art.63 del vigente Statuto; sentito il Collegio dei Revisori dell'Ente; **si esprime favorevolmente**, a maggioranza, in ordine al mantenimento della gestione commissariale in atto presso l'Automobile Club di Brescia, di cui al Decreto del 10 luglio 2012 del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, e **conferisce mandato** al Presidente per la formale trasmissione della presente pronuncia all'Amministrazione vigilante." (Astenuti: Basile, De Vita, Franzoni, Posteraro, Sticchi Damiani; Contrari: Botta, Caffi, Canevello, Ripepe.)